REGOLAMENTO (CEE) N. 3231/90 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 1990

che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie (1), in particolare gli articoli 4, 6 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1391/87, il Consiglio ha deciso, per taluni prodotti agricoli originari delle isole Canarie, una riduzione progressiva dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantità di riferimento, con la possibilità per la Comunità di sostituire in avvenire a queste facilitazioni un regime di contingenti tariffari, qualora appaia che le quantità importate al regime del beneficio preferenziale superano, durante un anno determinato, la quantità prescritta e che, nello stesso tempo, queste importazioni causano un pregiudizio sul mercato della Comunità;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica;

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata entro periodi prestabiliti, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è opportuno aprire i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari delle isole Canarie sono sottoposte ad una sorveglianza statistica ed a quantità di riferimento annue.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici della nomenclatura combinata e i livelli e periodi d'applicazione delle quantità di riferimento sono indicati nella tabella figurante in allegato.

2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VITALONE

(1) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Quantità di riferimento (in tonnellate)
17.0001	0804 40 10 0804 40 90	Avocadi, dal 1° gennaio al 31 dicembre	2 100
17.0003	ex 0807 10 90	Meloni il cui peso è uguale o inferiore a 600 grammi/pezzo, dal 1° gennaio al 31 marzo	100
17.0005	ex 0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.), dal 1° gennaio al 30 aprile	100

(1) Codici TARIC : 0807 10 90*13
0807 10 90*17
0810 90 10*10